

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1883-A)

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE BOMBARDIERI)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1982  
(V. Stampato n. 3282)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica**

**e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 aprile 1982*



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame riguarda la conversione del decreto-legge n. 91 del 1982, nel testo già modificato dalla Camera dei deputati, e concerne una ulteriore proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali sino al 30 giugno di quest'anno, nonché l'estensione degli sgravi contributivi ai settori dell'autotrasporto di cose per conto terzi, dell'armatoria e dell'agricoltura.

In particolare, l'articolo 1 del decreto dispone, a favore dei soggetti destinatari del precedente decreto-legge n. 646 del 1981, sgravi contributivi (con decorrenza dal 1° gennaio 1982 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno prossimo) nelle seguenti misure: per il personale maschile, 3,38 punti (in luogo dei 4 sinora vigenti); per il personale femminile, 8,65 punti (in luogo dei 10 prima vigenti); per tutti i dipendenti delle imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, un ulteriore sgravio aggiuntivo pari a 2,54 punti; per tutti i dipendenti, infine, delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, nonché delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, uno sgravio di ulteriori 5,74 punti.

Come già accennato, i predetti sgravi contributivi si applicano anche alle imprese iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ed alle imprese armatoriali, mentre resta confermato sino al 30 giugno 1982 il contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti.

L'articolo 2 innova alla precedente disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali contemplando per la prima volta il settore dell'agricoltura, per il quale viene stabilita la riduzione di 2 punti limitatamente ai contributi relativi alla metà del numero delle giornate lavorative svolte dagli operai

nel 1982 e retribuite nel corso del predetto anno.

L'articolo 2-bis (introdotto dalla Camera dei deputati) dispone la conferma, fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1982, della misura degli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

Il confronto tra quest'ultima norma ed il precedente articolo 1 del decreto-legge suscita, per la verità, non poche perplessità per il rischio che in sede di attuazione della normativa possano verificarsi interpretazioni non univoche. Infatti, come è già stato rilevato nel corso dell'esame in Commissione, a favore degli stessi destinatari e per lo stesso periodo di tempo (gennaio 1982) sembrerebbe che si sia voluto disporre uno sgravio contributivo di diversa entità, dal momento che quello previsto nell'articolo 1 è minore di quello confermato con il successivo articolo 2-bis. Tale circostanza avrebbe dovuto portare la Commissione ad introdurre una modifica all'articolo 1 del decreto, ripristinando (al primo comma) l'originaria decorrenza del 1° febbraio 1982. Tuttavia, aderendo ad un esplicito invito in tal senso, la Commissione ha ritenuto opportuno non proporre il predetto emendamento, sollecitando comunque il Governo nel corso della discussione in Assemblea a valutarne ogni possibile implicazione e conseguentemente ad adottare le iniziative del caso al fine di rendere il contenuto normativo del decreto insuscettibile di interpretazione equivoche.

Onorevoli Senatori, quella in esame è un'ulteriore proroga (anche se con contenuti innovativi) della disciplina vigente in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, materia sulla quale appare ormai indilazionabile la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge organico e razionale che riordini l'intero settore tenendo conto soprattutto di criteri di selettività e delle

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finalità della fiscalizzazione stessa, concepita — com'è noto — come sostegno al recupero della produttività e della competitività sul piano internazionale. C'è quindi da augurarsi che la Commissione tecnica istituita presso il Ministero del lavoro possa sollecitamente concludere la sua attività proponendo al Governo un progetto razionale ed organico che riordini complessiva-

mente la materia in esame. Per il momento, attesa l'assoluta necessità ed urgenza di assicurare alle imprese il beneficio degli sgravi contributivi attraverso la fiscalizzazione parziale degli oneri sociali, chiedo che il Senato voglia esprimersi in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame.

BOMBARDIERI, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

12 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole, facendo peraltro osservare quanto segue.

Lo stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982, cui fa riferimento l'articolo 3 del decreto-legge, è quello denominato « interventi in materia di sgravi contributivi », introdotto con l'articolo 3 della legge finanziaria per il 1982.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori, con le seguenti modificazioni:

*all'articolo 1, al primo comma, le parole: « 1° febbraio 1982 » e « 31 marzo 1982 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 1° gennaio 1982 » e « 30 giugno 1982 »;*

*all'articolo 2, le parole: « relativi ad un quarto » sono sostituite dalle seguenti: « relativi alla metà »;*

*dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:*

« Art. 2-bis. — A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 1982, n. 3, sono confermate, fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1982, le misure degli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 »;

*all'articolo 3, le parole: « lire 1.092 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « lire 3.276 miliardi ».*

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1982.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza della proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 e dell'estensione ad altri settori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

**EMANA**

il seguente decreto:

**ARTICOLO 1.**

A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1982, n. 3, con decorrenza dal 1° febbraio 1982 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 marzo 1982, gli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 si applicano nelle seguenti misure:

- a) per il personale maschile 3,38 punti;
- b) per il personale femminile 8,65 punti;
- c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, ulteriori 5,74 punti.



TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

ARTICOLO 1.

A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1982, n. 3, con decorrenza dal 1° gennaio 1982 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1982, gli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 si applicano nelle seguenti misure:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, resta confermato lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

Gli sgravi contributivi, di cui ai precedenti commi, si applicano, nelle misure e per il periodo ivi indicati, anche alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle imprese armatoriali.

Resta fermo, per il periodo indicato al primo comma, il contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 2.

L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi ad un quarto del numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1982, sempreché le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

#### ARTICOLO 3.

La spesa conseguente all'applicazione del presente decreto, valutata in lire 1.092 miliardi, farà carico allo stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982, nel limite dell'autorizzazione di spesa che viene stabilita con l'apposito provvedimento concernente proroga di sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### ARTICOLO 2.

L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alla metà del numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1982, semprechè le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

#### ARTICOLO 2-bis.

A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 1982, n. 3, sono confermate, fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1982, le misure degli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

#### ARTICOLO 3.

La spesa conseguente all'applicazione del presente decreto, valutata in lire 3.276 miliardi, farà carico allo stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982, nel limite dell'autorizzazione di spesa che viene stabilita con l'apposito provvedimento concernente proroga di sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1982.

p. Il Presidente della Repubblica  
*Il Presidente del Senato*

FANFANI

SPADOLINI - DI GIESI - LA MALFA - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati*)